- COMUNE DI PADOVA -

Parco del Basso Isonzo
Piano urbanistico attuativo
Zona di perequazione
ambientale 3 Est

Delibera del Consiglio Comunale N.Reg. 2009/0038 del 24.03.2009

STRALCIO MINIMO DI INTERVENTO VARIANTE AMBITO E2b

COMMITTENTE: Sig. Bortolami Mario

PROGETTISTA: Ing. Arch. Patrizio Zerbinati

COLLABORATRICE: Arch. Nadia Turato

ELABORATO N°: ED.5

SCHEMA DI

TITOLO: Convenzione

Febbraio 2015

CONVENZIONE

I sottoscritti signori

-, nato a il giorno e domiciliato per la carica in Padova, via Sarpi n. 2, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di, in legale rappresentanza del "COMUNE DI PADOVA", con sede in Padova, Via Del Municipio n. 1, codice fiscale: 00644060287;
- BORTOLAMI Mario, nato a Padova il giorno 24 settembre 1942, e residente in Padova, Via Isonzo n. 46, codice fiscale: BRTMRA42P24G224U;

PREMESSO CHE

- a) il Comune di Padova ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 9 luglio 2007 il Piano Guida denominato "Parco del Basso Isonzo" riguardante le Zone di Perequazione Ambientale Zona 3 Est e 3 Ovest, quale strumento di coordinamento per l'attuazione delle zone di perequazione, con la previsione di quattro ambiti d'intervento unitario;
- b) il Comune di Padova ha approvato il P.U.A. denominato "Parco del Basso Isonzo Zona di Perequazione Ambientale 3 Est" con delibera n° 2009/0038 del 24/03/2009 e firmato la convenzione per l'attuazione del Piano con le Ditte proprietarie della quasi totalità delle aree comprese nell'ambito dello stesso, con atto notarile n° 49.277 del 18 dicembre 2009 Notaio Roberto Agostini di Padova;
- d) il Sig. Bortolami Mario, pure proprietario di aree all'interno del Piano, e precisamente delle aree così catastalmente censite nel Catasto terreni:

Comune di Padova

Foglio 135 (centotrentacinque)

- particella 84, ett. 0.28.40, R.D. Euro 16,10, R.A. Euro 13,20;
- particella 85, ett. 0.29.54, R.D. Euro 16,75, R.A. Euro 13,73;
- particella 775, ett. 0.44.46, R.D. Euro 25,21, R.A. Euro 20,67;
- particella 774, ett. 0.15.28, R.D. Euro 11,19, R.A. Euro 7,50;
- particella 771, ett. 0.16.60, R.D. Euro 12,16, R.A. Euro 8,14;
- particella 174, ett. 0.14.82, R.D. Euro 10,86, R.A. Euro 7,27,
- si è dichiarato disposto a dare attuazione alle previsioni del Piano per la parte di sua competenza;
- e) il Comune di Padova è proprietario delle aree così censite nel Catasto terreni:

Comune di Padova

Foglio 136 (centotrentasei),

- particella 85, di ett. 0.35.44 (ente urbano)
- particella 536, di ett. 0.35.27, R.D. Euro 20,00, R.A. Euro 16,39;
- particella 504, di ett. 0.50.40, R.D. Euro 28,58, R.A. Euro 23,43;
- f) detti terreni sono ricompresi nell'ambito d'intervento unitario E 2 del suddetto Piano Guida - Zona 3 Est;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - ELABORATI.

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, oltre alle premesse suesposte e agli atti ivi richiamati, anche gli elaborati della modifica planovolumetrica dell'ambito E 2 b sopracitata, depositati agli atti

del Comune, che qui di seguito si elencano:

Allegato 1 - Tavole grafiche

- Tav. 1 Estratto di mappa catastale e individuazione aree di perequazione Ambito E 2 b
- Tav. 2 Planivolumetrico Progetto Urbanistico con inviluppi massimi e

verifica standard primari di piano

Tav. 3 - Regime delle aree

Tav. 4 - Reti tecnologiche

Tav. 5 - Modifiche su area cabina ApsAcegas

Allegato 2 - Elaborati Descrittivi

- E D 1 Relazione tecnica illustrativa;
- E D 2 Descrizione delle opere di urbanizzazione
- E D 3 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione contenente il calcolo degli oneri
- E D 5 Schema di Convenzione
- E D 6 Relazione fotografica

ARTICOLO 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO. RECIPROCO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DI AREE.

La Ditta attuatrice Bortolami Mario si impegna, in relazione all'ambito **E 2 b**, a dare esecuzione al P.U.A. in conformità agli elaborati elencati nel precedente art. 1 ed, a tale fine, assume in modo esplicito e formale tutti gli impegni ed obblighi previsti dalla presente convenzione, per se stessa e per eventuali aventi causa a qualsiasi titolo. La Ditta Bortolami Mario con la sottoscrizione della presente Convenzione (integrativa della Convenzione n.49.277 del 18 dicembre 2009) manifesta la propria adesione al Piano stesso. Aderisce pertanto alle modalità e ai tempi di attuazione e cessione delle opere di urbanizzazione pertinenti, anche concorrendo pro quota ad alcune spese di urbanizzazione interessanti l'intero Ambito E2, come meglio precisato in seguito.

In attuazione degli impegni che assume, la Ditta attuatrice Bortolami Mario cede con il presente atto al Comune di Padova, che accetta, senza corrispettivo in denaro, le seguenti aree destinate a parco pubblico per una superficie complessiva di mq. 14.910 e precisamente:

Comune di Padova

Foglio 135 (centotrentacinque),

- particella 84, ett. 0.28.40, R.D. Euro 16,10, R.A. Euro 13,20;
- particella 85, ett. 0.29.54, R.D. Euro 16,75, R.A. Euro 13,73;
- particella 775, ett. 0.44.46, R.D. Euro 25,21, R.A. Euro 20,67;
- particella 774, ett. 0.15.28, R.D. Euro 11,19, R.A. Euro 7,50;
- particella 771, ett. 0.16.60, R.D. Euro 12,16, R.A. Euro 8,14;
- particella 174, ett. 0.14.82, R.D. Euro 10,86, R.A. Euro 7,27;

Tali aree, che sono individuate con retino a tratteggio rosso nella planimetria allegata sub. A, sono esattamente individuate dal frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Padova - prot. nº PD169743 del 17/06/2010.

Il Comune di Padova cede a sua volta con il presente atto alla Ditta attuatrice Sig. Bortolami, la quale accetta, un'area (Ambito **E 2 b** - foglio 136 - area corrispondente al mappale indicato provvisoriamente con il numero 536 A nella planimetria allegata sub. A) di superficie pari a mq 3.062, sulla quale la Ditta Bortolami Mario o l'eventuale avente causa da quest'ultima, potrà costruire una

volumetria di mc 2.236,5 e comunque corrispondente a quella espressa **d**all'area di perequazione relativa, di mq. 14.910, come sopra ceduta.

ARTICOLO 3 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETA'.

Le Ditte prestano la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà e la libertà da qualsiasi vincolo degli immobili descritti alle lettere d) ed e) delle premesse.

ARTICOLO 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED ALLACCIAMENTI.

La Ditta attuatrice Bortolami Mario si impegna, limitatamente all'ambito di intervento E 2 b e più precisamente sull'area comunale messa a disposizione dal Comune di Padova, a realizzare, a proprie cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria previste dal P.U.A. nonché a cedere tali opere senza corrispettivo in denaro al Comune di Padova.

Il Comune di Padova, per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico della Ditta attuatrice, metterà a disposizione di quest'ultima un'area di sua proprietà così descritta: foglio 136 - mapp. 85 porz., 504 porz. ed il mappale indicato provvisoriamente con il numero 536 B, il tutto come risultante dalla planimetria allegata **sub A**).

Le opere sono così suddivise: strada, percorso ciclo-pedonale di accesso da via Palermo, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico attrezzato, opere a rete (fognatura bianca, fognatura nera, acquedotto, gas, telefono, energia elettrica, pubblica illuminazione).

Le opere, da realizzare sulle aree di proprietà comunale, sono meglio individuate nelle tavole sopraelencate.

Le superfici delle opere da cedersi all'interno dell'ambito ${\bf E}$ ${\bf 2}$ ${\bf b}$ di competenza esclusiva della Ditta attuatrice Bortolami Mario, restano così quantificate:

- verde pubblico mq 219
- parcheggi mq 75
- strada, marciapiedi e percorsi ciclopedonali mq 994.

Le aree destinate alle opere di urbanizzazione di cui sopra sono, comunque, esattamente individuate dal frazionamento di cui all'articolo 2 eseguito a cura e spese della Ditta, che dovrà essere approvato dall'Agenzia del Territorio, fermo restando che le superfici di cui al comma precedente di verde pubblico e parcheggi costituiscono dei minimi inderogabili.

La Ditta attuatrice s'impegna, inoltre, a realizzare tutti gli allacciamenti necessari alle reti di servizi esistenti secondo le condizioni stabilite dagli Enti e dalle Aziende preposti alla distribuzione dei servizi a rete con gli stessi tempi relativi alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione.

La Ditta attuatrice s'impegna anche a realizzare, a proprie cura e spese, la recinzione di delimitazione tra la strada di penetrazione al lotto e l'area che rimane in concessione ad AcegasApsAmga, nonchè la ricostruzione della scala di accesso alla cabina d'illuminazione pubblica a servizio della medesima Società,

il tutto come descritto negli allegati elaborati grafici (tav. 5).

La Ditta attuatrice si impegna, infine, a partecipare pro quota alla attuazione di infrastrutture a servizio, in comune, dell'Ambito E 2 b e del contiguo Ambito E 2 a del Piano, entrambi inclusi nel medesimo Ambito di Intervento Unitario, e, più precisamente:

- dell'impianto per lo scarico delle acque bianche provenienti dai suddetti Ambiti e del bacino di laminazione;
- della nuova cabina Enel, insistente sull'area di proprietà comunale provvisoriamente contrassegnata con il mappale 536 B, cabina da cedere quindi alla Soc. Enel.
- della recinzione e cancello carraio realizzato a servizio di Acegas Illuminazione Pubblica.

Risultando le qui sopra descritte opere essere già state realizzate a cura delle Ditte attuatrici dell'Ambito E 2 a, l'impegno della Ditta con riferimento ad esse si traduce nell'obbligo di rimborsare la propria quota parte delle relative complessive spese (di progettazione, di cura dello sviluppo della pratica e di esecuzione), ferma restando la facoltà per la stessa Ditta di richiedere idonea rendicontazione e di effettuare le verifiche che ritenga necessarie.

La firma della presente Convenzione è subordinata pertanto all'avvenuta definizione e rimborso da parte della Ditta attuatrice dell'Ambito E2b, di tutti gli oneri sopracitati già sostenuti dalle Ditte attuatrici dell'Ambito E2a.

A tal fine, alla firma della presente convenzione, la Ditta Bortolami presenta una dichiarazione liberatoria firmata dal/dai legali rappresentanti della Ditta Lottizzante dell'ambito E2a, con allegate fotocopie dei relativi documenti d'identità, che viene allegata **sub.B**.

La Ditta attuatrice è impegnata a garantire, fin dalla fase di cantierizzazione e per tutta la sua durata, l'accessibilità e la sicurezza degli impianti di AcegasAps installati nell'area di proprietà comunale, prendendo per tempo accordi diretti con i tecnici della predetta società.

L'elenco delle opere da realizzare e delle aree da cedere, di cui al 4°capoverso del presente articolo, potrà essere oggetto di precisazioni in sede di redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, che dovrà essere presentato dalla Ditta attuatrice unitamente alla domanda di permesso a costruire e ad urbanizzare.

ARTICOLO 5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

L'ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione secondaria resta definito dalle parti nei termini appresso precisati.

Per la determinazione di detto ammontare le parti hanno fatto riferimento agli importi indicati nel Disciplinare per l'attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata approvato con deliberazione consiliare n° 101 del 28 novembre 2011 e al disciplinare per l'applicazione del contributo per il rilascio delle concessioni edilizie approvato con deliberazione consigliare n° 135 del 05/10/1998 e aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 24/10/2011.

Nello specifico, per l'ambito ${\bf E}$ ${\bf 2}$ ${\bf b}$ gli oneri di urbanizzazione secondaria da versare ammontano ad euro 26.390,70 (ventiseimilatrecentonovantavirgola settanta).

Essi potranno essere versati secondo le seguenti modalità:

20% alla stipulazione della presente convenzione;

40% prima della richiesta del Permesso di Costruire i fabbricati e le opere d'urbanizzazione;

40% prima della richiesta del Certificato d'Agibilità dei fabbricati.

Le quote successive alla prima saranno rivalutate in rapporto al variare dell'indice ISTAT e dovranno essere garantite da fideiussione o polizza fideiussoria.

ARTICOLO 6 - ALTRE OBBLIGAZIONI

La Ditta Bortolami Mario, con la firma della presente convenzione, dichiara di aver liberato il fabbricato e il terreno di proprietà dell'I.R.A. contraddistinta al N.C.T.: Fg 135 - mapp. 177 e di averlo riconsegnato al proprietario, come da verbale redatto in contraddittorio in data 16 maggio 2013 e conservato in copia agli atti del Comune.

Il Comune si impegna a costituire le seguenti servitù:

- l'attraversamento carraio sul mappale 775 lato nord-ovest che consente il collegamento tra il mappale 776 e il mappale 734 (intercluso) di una larghezza di circa ml 3 come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub A.
- un passaggio a servizio del lotto contrassegnato dai mappali 772 e 773 del Foglio 135, di proprietà del Sig. Bortolami Mario, una fascia di terreno meglio evidenziata nella planimetria allegata sub A -, di ml.4 di larghezza, situata lungo il confine sud dei mappali 180 e 774 dello stesso Foglio 135, di proprietà dello stesso Comune; ciò al fine di consentire l'accesso al lotto, rimasto esterno al perimetro del Piano e di fatto intercluso, anche con gli automezzi necessari per l'attività agricola che vi viene esercitata.

Tale area, se necessario, andrà consolidata e mantenuta a cura e spese del Sig. Bortolami, senza danneggiamento di piante o fossi, ove esistenti.

Tali servitù rimarranno attive fintanto che i mappali dominanti rimarranno interclusi.

ARTICOLO 7 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

Le opere di cui al precedente art. 4 dovranno essere iniziate entro un anno dalla firma della presente convenzione ed ultimate entro 1.825 (milleottocentoventicinque) giorni dalla stessa data, fatte salve eventuali proroghe per causa di forza maggiore.

L'inizio e l'ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti dovranno risultare da appositi verbali, redatti e sottoscritti in contraddittorio tra il Comune e la Ditta attuatrice in occasione dei sopralluoghi all'uopo disposti.

Il Comune dovrà disporre il sopralluogo finalizzato alla redazione del certificato di collaudo dei lavori entro 15 (quindici) giorni dall'apposita richiesta presentata, al termine dei lavori, dalla Ditta attuatrice.

Per ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione si intende la completa esecuzione delle stesse.

I frazionamenti delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione dovranno essere redatti in modo da individuare separatamente le tre categorie di: parcheggi, verde pubblico, strade e marciapiedi.

A maggior delucidazione andrà prodotta una tavola delle opere, redatta sul rilievo topografico di quanto realmente eseguito, distinguendo con apposita grafia le categorie previste, per le opere di urbanizzazione, dalla presente convenzione.

Andranno inoltre presentati, in formato cartaceo e file DWG, gli "as built"

delle opere realizzate, con particolare riguardo ai servizi a rete.

La presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità dei fabbricati previsti dal Piano è subordinata all'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione, degli allacciamenti previsti, nonché all'approvazione, da parte dell'Agenzia del Territorio, del relativo frazionamento.

ARTICOLO 8 - PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI ALLACCIAMENTI.

Il progetto esecutivo delle opere di cui al precedente art. 4,4° capoverso, corredato dal parere degli Enti gestori dei pubblici servizi, dovrà essere presentato unitamente alla relativa domanda di permesso di costruire i fabbricati nel termine indicato all'art. 7.

ARTICOLO 9 - CESSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

La Ditta attuatrice Bortolami Mario dà fin d'ora atto che il trasferimento della proprietà e del possesso delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti di cui all'art. 4, avviene subito dopo l'approvazione, con determina dirigenziale, del certificato di collaudo delle opere e allacciamenti medesimi.

ARTICOLO 10 - EDIFICAZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA.

L'edificazione all'interno delle aree di concentrazione volumetrica dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme di attuazione del P.R.G. e di quelle speciali di attuazione del P.U.A., che rimangono invariate, approvato con D.C.C. n° 38 del 24/03/2009.

L'edificazione del lotto urbanistico unitario previsto dal planivolumetrico **E 2 b** dovrà avvenire o con un unico permesso di costruire, riguardante le opere di urbanizzazione e tutti i fabbricati previsti, o per singoli permessi di costruire riguardanti i singoli lotti.

In quest'ultimo caso, il primo permesso di costruire dovrà contenere tutte le opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 e il planovolumetrico di coordinamento, da rispettare dai successivi fabbricati.

Eventuali modifiche del planovolumetrico, fermi rimanendo il volume totale e l'altezza massima, potranno essere approvate con il permesso di costruire anche di un singolo fabbricato, purchè firmate da tutti gli aventi titolo sul lotto urbanistico.

ARTICOLO 11 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI ALLACCIAMENTI.

Il Comune sottoporrà a collaudo tutte le opere di cui al precedente articolo 4.

Il collaudo definitivo potrà essere approvato solo ad ultimazione di tutta l'edificazione prevista dal Piano Attuativo nell'ambito **E 2 b**, tranne i casi di collaudo per decorrenza dei 10 (dieci) anni dalla data di approvazione del Piano (nel qual caso verrà collaudata solo la parte effettivamente realizzata dal Piano, laddove la stessa sia effettivamente collaudabile).

E' possibile l'effettuazione di un collaudo parziale e verifica di fruibilità in sicurezza, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di un singolo edificio.

In questo caso rimane però subordinato al collaudo definitivo il rilascio dell'agibilità dell'ultimo edificio, nonché lo svincolo della cauzione, rimanendo nel frattempo la manutenzione delle opere di urbanizzazione in carico alla Ditta attuatrice.

Le operazioni di collaudo avverranno possibilmente in corso d'opera, per poter consentire al Collaudatore una miglior verifica delle stesse.

Per le operazioni di collaudo il Comune si avvale di tecnici qualificati, che risultino iscritti nell'Elenco Regionale dei Collaudatori, scelti dal Comune tra

una terna di nominativi proposti dalla Ditta attuatrice.

Le spese di collaudo sono a carico della Ditta attuatrice, che prima del rilascio del permesso di costruire costituirà una cauzione, mediante polizza fidejussoria, di \in 2.000,00 (duemila), a garanzia dell'obbligo di pagamento del compenso al Collaudatore.

La Ditta, inoltre, s'impegna fin d'ora a fornire al Collaudatore tutti gli elaborati, approvati dal Comune, necessari all'effettuazione del collaudo nonché gli esecutivi di quanto effettivamente realizzato, con particolare riguardo ai servizi a rete, alla segnaletica e ai materiali impiegati.

La Ditta attuatrice, inoltre, metterà a disposizione del Collaudatore i mezzi necessari per l'effettuazione di prove e saggi.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita al Tribunale competente.

Salvo quanto previsto al comma precedente, la Ditta attuatrice s'impegna a provvedere, a propria cura e spese, a porre rimedio agli eventuali vizi e/o difformità e/o mancanze, rilevati in fase di collaudo entro il termine all'uopo assegnato dal Collaudatore o, su indicazione di questo, dal Comune.

Scaduto tale termine, e in caso di persistente inadempienza, il Comune potrà provvedere d'ufficio a spese delle Ditte medesime, utilizzando la cauzione di cui all'art. 14.

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI ALLACCIAMENTI.

Fino al collaudo delle opere previste all'articolo 4, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle stesse sono a totale ed esclusivo carico della Ditta.

Le aree ed opere destinate all'urbanizzazione si intendono in ogni caso, gravate di servitù di uso pubblico.

Alla Ditta fanno inoltre carico le responsabilità relative alla sicurezza della circolazione e del transito dei privati all'interno dell'ambito del P.U.A.

La Ditta dovrà inoltre garantire, durante i lavori, la funzionalità e sicurezza dell'area limitrofa utilizzata da AcegasAps, mediante recinzioni, accessi o quant'altro necessario.

La Ditta s'impegna, prima del collaudo definitivo del P.U.A., ad allacciare a proprie cura e spese l'impianto di pubblica illuminazione alla rete di fornitura dell'energia elettrica.

Il Comune potrà subentrare nel contratto di fornitura anche prima della consegna finale delle opere, dopo apposito collaudo tecnico.

Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui al penultimo comma del precedente articolo 11.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO A TERZI DI OBBLIGHI ED ONERI.

La Ditta attuatrice s'impegna, in caso di trasferimento, anche parziale, delle aree di proprietà, a porre a carico dei rispettivi acquirenti, mediante specifica clausola da inserire nel contratto di compravendita, tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 14 - CAUZIONE.

A garanzia di un corretto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dell'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le opere previste la Ditta attuatrice costituisce, al momento della richiesta del rilascio del permesso di costruire, idonea cauzione mediante polizza

fideiussoria pari al 70% del presunto costo delle opere di cui all'art. 4, sulla base del progetto esecutivo delle opere medesime allegato alla domanda di permesso sopracitata.

La polizza fideiussoria, rilasciata da istituto bancario o assicurativo, dovrà contenere la clausola che impone al fideiussore di rimanere obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale e la rinuncia espressa da parte del fideiussore ad avvalersi dell'art. 1957 c.c. ed essere attivabile a semplice richiesta scritta del Comune.

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente, le Ditte autorizzano il Comune a disporre della cauzione nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualsiasi titolo per i pagamenti e i prelievi che il Comune dovrà fare.

ARTICOLO 15 - NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA.

Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica della zona oggetto della presente convenzione, a condizione che i lavori non siano ancora iniziati oppure che siano trascorsi i termini di attuazione del piano.

ARTICOLO 16 - REGIME FISCALE.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta attuatrice, che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge.

ARTICOLO 17 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE.

La presente convenzione verrà registrata e trascritta a spese della Ditta attuatrice, la quale rinunzia all'ipoteca legale, esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo.

Le parti prestano il loro consenso affinchè il Notaio autenticante, tratti e conservi i loro dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e D.Lgs. n. 196/2003; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.

La presente scrittura privata resterà depositata negli atti del notaio che autenticherà le firme.

Letto, confermato e sottoscritto

9